



TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

SENT./DISP. N. 1020/2013

PARTI - omissis -

MINISTERO DELLA SALUTE

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in formula
esecutiva a richiesta dell'Avv. MARCO CALANDRINO
nell'interesse dell'a. SIG.RA - omissis -

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando nei siano legalmente richiesti.

Bologna, li 4 aprile 2013



IL FUNZIONARIO
Il Funzionario Giudiziario

Massimo Mascagni

AVV. MARCO CALANDRINO

Via Andrea Costa n. 52 - Rastignano

40067 Pianoro (BOLOGNA)

Tel. e fax 051 585434

PEC: marcocalandrino@ordineavvocatibopec.it

Sito web: www.studiolegalecalandrino.it

REPUBBLICA ITALIANA

SENT.N.1020/2013

Sentenza pronunciata all'udienza del
6/12/2013

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
DOTT. FILIPPO PALLADINO
della sezione per le controversie di
lavoro , ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia n.2241/13 R.G.L. ,
promossa da :

- omissis - (c.f.

- omissis -) ,

rappresentata e difesa dall'avv. Marco
Calandrino .-RICORRENTE-

contro :

MINISTERO DELLA SALUTE (c.f. 80242250589) ,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello
Stato .-CONVENUTO-

OGGETTO : INDENNIZZO EX LEGE N.244/2007

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 14 giugno 2013 la
ricorrente epigrafata ha chiesto accertarsi



il suo diritto a percepire l'indennizzo ex lege n.244/2007 interamente rivalutato in base agli indici ISTAT e conseguentemente dichiararsi tenuto e condannarsi il Ministero convenuto al pagamento della somma di Euro 51.172,95 , oltre interessi legali , per differenza sugli arretrati dal 1° gennaio 2008 al 31 marzo 2013 ed al pagamento della somma di Euro 5.050,90 per indennizzo relativo all'anno 2013 , oltre rivalutazione in base agli indici ISTAT anche per il periodo successivo .

Si è costituito il Ministero convenuto , chiedendo la reiezione delle domande attoree. Il ricorso è fondato e va accolto .

Il diritto alla rivalutazione annua secondo gli indici Istat dell'indennizzo per i talidomidici previsto dall'art.1 della legge n.229 del 2005 (decorrente dalla data di entrata in vigore della legge n.244 del 2007) è previsto dall'art.1 comma 4 del D.M. n.163/2009 .

Orbene , il Ministero convenuto , il quale riconosce il diritto alla rivalutazione (v. memoria difensiva) , non sembra contestare l'assunto avversario (v. verbale d'udienza



del 17 ottobre 2013) che la ricorrente mai abbia percepito né l'indennità rivalutata né gli interessi dal dovuto al saldo ; neppure sul quantum sembra esservi contestazione .
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo .

P.Q.M.

Il Giudice ,

- 1) Condanna il Ministero convenuto a pagare a
- omissis - Euro 51.172,95 per
differenze sull'indennizzo ex lege n.244/2007
maturate sino al 31 marzo 2013 , oltre
interessi legali .
 - 2) Accerta e dichiara che le mensilità
dell'anno 2013 ammontano ad Euro 5.050,90 e
condanna Il Ministero al pagamento
dell'indennizzo in tale misura per l'anno
2013 , con rivalutazione integrale
dell'indennizzo anche per il futuro .
 - 3) Condanna il Ministero convenuto alle spese
di lite , liquidate in Euro 5.500,00 , oltre
IVA e CPA , da distrarsi .
 - 4) Fissa termine di sessanta giorni per il
deposito della motivazione .
- Bologna , 6 dicembre 2013

IL GIUDICE